

all'esercizio della loro responsabilità dall'accavallarsi di norme di vario ordine e grado, se non ritenga, in particolare, che il ruolo e gli ambiti di competenza del preside si sono di fatto modificati, recentemente, non in virtù di legge ma in virtù di quanto stabilito dal contratto sindacale e se, non ritenga di dovere ormai procedere a un disegno organico di interventi volto a garantire ai presidi, pur in un quadro di pluralismo di voci e funzioni, strumenti e spazi di decisione e gestione efficaci, rimediando alle falle aperte su questo versante da una multiforme attività regolativa.
(5-07319)

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

si sono avviate le attività di formazione relative all'espletamento del corso-concorso ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999;

la realizzazione nei tempi fissati del corso ha rischiato di essere compromessa per l'esiguità della remunerazione prevista per il personale impiegato nelle attività formative, in particolare per i capi d'istituto;

appare necessario creare le condizioni essenziali per tempestivo espletamento del predetto corso-concorso;

quali urgenti iniziative intenda a tal fine adottare il Governo, in particolare con riferimento alla garanzia di un adeguato riconoscimento anche economico al personale impiegato nelle attività di formazione.
(5-07320)

INTERROGAZIONE

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BASTIANONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), all'articolo 41, comma 4, prevede la corresponsione del trattamento economico stabilito per la

qualifica di dirigente del personale della polizia di Stato, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 436 del 1987, con decorrenza 1° gennaio 1998, al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di « assistente sociale coordinatore » e di « educatore coordinatore » purché in possesso di particolare anzianità di servizio;

il ministero della giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha provveduto a adeguare il trattamento economico degli interessati prendendo, erroneamente, a parametro il trattamento economico previsto dalla legge n. 21 del 23 gennaio 1991 per la ex qualifica di primo dirigente del personale del comparto ministeri, anziché il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente del personale della polizia di Stato;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 8984/10.2 del 15 ottobre 1998 ha espressamente specificato che la ex qualifica di primo dirigente è confluita in quella di dirigente e che la parametrizzazione del relativo trattamento economico deve essere effettuata con riferimento al vigente assetto normativo e contrattuale della categoria; pertanto nel caso del personale dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria occorre far riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, al sistema retributivo previsto per la qualifica di primo dirigente della polizia, secondo importi e modalità previsti dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436;

il comportamento posto in essere dall'amministrazione penitenziaria nei confronti del proprio personale, interessato alla corresponsione degli emolumenti economici, risulta essere in palese contrasto con l'articolo 41, comma 4, della legge n. 449 del 1997 -:

quali provvedimenti il Ministro intenda intraprendere per risolvere tempe-

stivamente la diatriba insorta tra l'amministrazione penitenziaria e la categoria del personale sopra citato, affinché siano riconosciuti a tali soggetti i diritti chiaramente espressi nella normativa menzionata, diritti tra l'altro confermati dalle note della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, ed affinché siano evitati eventuali contenziosi che possono insorgere qualora gli interessati si rivolgano al giudice competente. (5-07321)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CAMBURSANO e PISCITELLO. - *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la quasi totalità delle liquidazioni fatta a livello transattivo dalle compagnie di assicurazione ai clienti danneggiati viene effettuata con atti di quietanza e relativo assegno intestato alla sola parte danneggiata, ma che comprende, nella totalità dei casi in cui vi è stato intervento di legali o consulenti, anche gli oneri dovuti ai predetti professionisti su cui non vengono operate le ritenute d'acconto dovute per legge;

se i ministri non ritengano di dover intervenire, configurandosi certamente una ipotesi di vera e propria evasione fiscale di notevolissima consistenza che indirettamente incide in modo rilevante anche nelle richieste degli aumenti tariffari imposti dalle compagnie di assicurazione. (4-28258)

DE CESARIS e PISTONE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in data 12 gennaio 2000 l'Enpaf (ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti) proprietario dell'immobile di via Madesimo 40 a Roma, ha comunicato agli inquilini con avviso in bacheca che l'immobile « su richiesta di alcuni conduttori...

è stato incluso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale nel programma straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 79/97 »;

l'immobile in oggetto è adibito da sempre a civile abitazione - categoria A2 - e non è di pregio, e - come tutti gli immobili Enpaf di Roma (escluso quello di via Courmayer) - era nel programma di vendita ordinaria. In particolare a 70 metri da questo immobile, a via Fano 109, vi è un altro immobile Enpaf analogo inserito nel programma di vendita ordinaria. La gran parte degli inquilini abita in via Madesimo 40 da quasi 30 anni;

la variazione del programma di vendita - da ordinario a straordinario - è stata condotta in sordina, in tempi e modi discutibili, su richiesta unilaterale dell'Enpaf e senza il consenso degli inquilini e dei loro rappresentanti eletti e noti all'Enpaf stesso. Tale variazione apparve motivata nel 1999 da una richiesta del « comitato inquilini » richiesta del tutto inesistente e falsa, ed oggi di « alcuni inquilini », come da comunicazione in bacheca, non meglio esplicitati;

al contrario il comitato inquilini, le assemblee, i sindacati e le associazioni di cui essi fanno parte, in particolare ANIELIE e Unione Inquilini, hanno sempre rivendicato e combattuto per il massimo di tutela per acquirenti (futuri) ed affittuari, senza speculazioni finanziarie o immobiliari; quindi per la conquista delle leggi di garanzia minima recentemente approvate per tutti gli inquilini degli enti previdenziali (programma di vendita ordinario);

le leggi vigenti fissavano e fissano tempi e modi, univoci, globali e paritari, di dismissione per immobili di questo tipo, senza discriminazioni improprie tra inquilini ed inquilini;

in particolare, il programma straordinario (definito alcuni anni addietro) non si può riferire ad immobili di civile abitazione e non di pregio nella sua maggior parte, e nel frattempo è stato definito il pregio definitivo;